CONSORZIO DI BONIFICA 6 ENNA

Mandatario senza rappresentanza del
Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale (D.P. Reg. Sic. n. 467 del 12.09.2017)
giusta Deliberazione Commissario Straordinario n. 8 del 30/10/2017

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 18 DEL 20/05/2025

OGGETTO: **Approvazione Atto di transazione Lodo arbitrale del 14/12/2023 - Energie Trasformabili Sicilia E.T.S. srl/Consorzio Bonifica 6 Enna.**

L'anno duemilaventicinque il giorno venti del mese di maggio, il Dott. Calogero Ferrantello, nominato con D.A. n.23/GAB del 18.03.2024 Commissario Straordinario del Consorzio di Bonifica 6 Enna, assistito dal Vice Direttore del Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale Dott. Gaetano Punzi, nominato con Delibera del Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale n. 9 del 17/06/2019, ha adottato la seguente deliberazione con i poteri conferiti a norma di Legge;

VISTO il R.D. 13 febbraio 1933 n. 215;

VISTA la L.R. 25 Maggio 1995, n. 45;

VISTO lo Statuto Consortile, approvato con Delibera dell'Amministratore Provvisorio n. 10 del 3.03.1998, modificato con Delibera del Commissario ad acta n. 62 del 25.09.2008 e reso esecutivo con la Delibera della Giunta Regionale di Governo n. 461 del 13.11.2009, notificata al Consorzio con nota assessoriale prot. n. 115248 del 21.12.2009;

VISTO l'art. 13 della legge regionale n. 5/2014 di istituzione del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale con l'accorpamento dei Consorzi di Bonifica: 6 Enna, 7 Caltagirone, 8 Ragusa, 9 Catania, 10 Siracusa, 11 Messina e dei loro rispettivi comprensori;

VISTI i Decreti del Presidente della Regione Siciliana n.467 del 12/9/2017 e n.468 del 13/9/2017, adottati ai sensi del sopracitato art.13, comma 3, della L.R. n.5/2014;

VISTO lo Statuto del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale, adottato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 1 del 16/10/2017;

VISTO il Regolamento del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale, adottato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 2 del 16/10/2017;

VISTA la delibera commissariale n. 8 del 30/10/2017 con cui, nelle more del perfezionamento delle procedure necessarie a rendere operativo il neo istituito Consorzio, si è proceduto ad istituire un "periodo transitorio", nel corso del quale i Consorzi di Bonifica accorpati continuano ad operare quali "mandatari senza rappresentanza", ex art.1705 cod. civ., del Consorzio di nuova istituzione;

VISTA la delibera commissariale n. 21 del 02/07/2020 con la quale, preso atto e in conformità alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 275 del 25/6/2020, nelle more dell'approvazione del disegno di legge di "Riordino dei Consorzi di bonifica e di irrigazione della Regione Siciliana", si è proceduto a prorogare fino alla conclusione delle procedure relative alla definitiva riforma dei Consorzi medesimi, il "periodo transitorio" istituito con delibera n.8 del 30/10/2017, a sua volta prorogato con delibere n.23 del 18/12/2018, n.11 dell'1/7/2019 e n.47 del 19/12/2019;

VISTA la Determina n. 45 del 02/07/2020 di presa d'atto della suddetta Delibera n. 21/2020;

CONSIDERATO che il Collegio dei Revisori dei Conti, nominato con D.A. 6/GAB del 17/01/2024, si è insediato in data 01/02/2024 giusto Verbale n. 1 di pari data prot. n. 670/2024.

VISTA la nota prot. n. 48/2024 con la quale l'Avv. Tomarchio ha trasmesso il Lodo Arbitrale emesso nel giudizio arbitrale n. 13/2020 con il quale il Collegio, in parziale accoglimento delle domande formulate da ETS srl ha condannato il Consorzio, con la riduzione di 1/3 in via equitativa, al pagamento della complessiva somma di € 506.484,54 (di cui € 323.000,00 a titolo di mancati utili, € 55.000,00 a titolo di mancato impiego degli utili ed € 128.484,54 a titolo di spese), oltre accessori di legge;

CONSIDERATO che il Lodo Arbitrale è stato impugnato avanti alla Corte d'Appello di Roma (RGn. 2981/24);

VISTA l'ordinanza di rigetto dell'inibitoria emessa dalla Corte di Appello di Roma nel citato giudizio di impugnazione ed il rinvio all'udienza di precisazione delle conclusioni al 16/12/2026;

DATO ATTO che, nelle more, le parti hanno raggiunto un accordo transattivo per la definizione bonaria della vicenda giudiziale mediante la corresponsione da parte del Consorzio del complessivo importo di € 400.000,00 a saldo e stralcio dell'intero debito riconosciuto con il Lodo, con l'abbattimento totale di interessi e rivalutazione monetaria e spese di lite compensate;

VISTA la Relazione prot. n. 3264/2025 redatta dall'Avv. Grazia Maria Tomarchio;

PRESO ATTO del Parere prot. n. 3430/2025 redatto dall'Avv. D. Eleonora Bruno dell'Ufficio Legale Interconsortile, anche trasmesso congiuntamente alla bozza di accordo transattivo dalla quale emerge la convenienza dell'accordo;

RITENUTO, in adesione al parere espresso dall'Avv. D. Eleonora Bruno dell'Ufficio Legale Interconsortile, di transigere la controversia con E.T.S. srl alle condizioni di cui sopra;

VISTA la bozza di accordo come sopra allegata, per costituirne parte integrante e sostanziale;

CON il parere favorevole del Vice Direttore, Dott. Gaetano Punzi;

DELIBERA

DI PRENDERE ATTO del parere reso dall'Avv. D. Eleonora Bruno dell'Ufficio Legale Interconsortile per transigere con E.T.S. srl al fine di definire bonariamente la vicenda giudiziale di cui al Lodo emesso nel giudizio arbitrale n. 13/2020;

DI TRANSIGERE per l'effetto la controversia di cui in oggetto con la corresponsione alla società E.T.S. srl del complessivo importo di € 400.000,00 a saldo e stralcio dell'intero debito riconosciuto con il Lodo, con l'abbattimento totale di interessi e rivalutazione monetaria e spese di lite compensate;

DI APPROVARE la bozza di accordo transattivo trasmessa come sopra allegata, per costituirne parte integrante e sostanziale;

DI DARE MANDATO al Vice Direttore di porre in essere tutti gli adempimenti consequenziali, ivi compresi gli oneri di pubblicazione e l'adozione della Determina di impegno di spesa nel Bilancio dell'Ente;

DI MUNIRE la presente Delibera di immediata efficacia, stante l'urgenza.

IL VICE DIRETTORE
(Dott. Gaetano Punzi)

CONSORZIO DI BONIFICA 6 ENNA

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(Dott. Calogero Fervantello)

SCRITTURA PRIVATA

TRA

ENERGIE TRASFORMABILI SICILIA E.T.S. S.r.l. (C.F. 08489281009), con sede in Roma, via Giuseppe Gioachino Belli 86, in persona dell'Amministratore unico e legale rappresentante pro tempore Dott. Maurizio Bernardo, rappresentata e difesa dall'Avv. Arturo Cancrini (C.F. CNCRTR55C13H501S - Pec arturo.cancrini@avvocato.pe.it - Fax 06.56561640), che sottoscrive la presente per autentica delle firme e per rinuncia alla solidarietà professionale;

E

CONSORZIO DI BONIFICA N.6 ENNA in persona del Commissario Straordinario e legale rappresentante pro tempore Dott. Calogero Ferrantello, con sede in Enna, Via Donna Nuova n. 11 (codice fiscale: 91016370867), elettivamente domiciliato in Catania, Via Torino n. 61, presso lo studio dell'Avv. Grazia Maria Tomarchio (codice fiscale: TMRGZM78E51C351Y) del Foro di Catania che sottoscrive la presente per autentica delle firme e per rinuncia alla solidarietà professionale;

PREMESSO CHE

1. Con contratto sottoscritto in data 14.11.2006 rep. N. 28700 il Consorzio di Bonifica 6 di Enna (d'ora innanzi per brevità il *Consorzio*) ha affidato la gestione della centrale idroelettrica di contrada Miraglia nell'agro del Comune di Regalbuto all'A.T.I. avente come capogruppo la società E.T.S. s.r.l.

2. Il contratto prevedeva l'affidamento in gestione, per la durata di 30 anni, decorrenti dalla data di inizio dell'esercizio effettivo, della Centrale e dell'impianto idraulico ed idroelettrico di proprietà del Consorzio che avrebbe dovuto utilizzare le acque del bacino Salso-Simeto sia per uso irriguo che per produzione, in contemporanea, di energia elettrica (c.d. uso elettro-irriguo), a fronte del pagamento di un corrispettivo, composto da un canone annuo fisso di € 5.000,00 più tutti gli altri canoni e tasse dovuti agli enti preposti per la concessione di derivazione delle acque, e da un importo variabile pari al 10 % sul ricavo annuo ottenuto dalla vendita dell'energia elettrica al netto dell'IVA.

3. Negli anni successivi, sono sorte contestazioni tra le parti, tanto che la E.T.S.

CONSORZIO DI BONIFICA 6 ENNA

S.r.l., in proprio e nella qualità di mandataria dell'A.T.I. costituita ha promosso così il giudizio arbitrale al fine di accertare e dichiarare il grave inadempimento del Consorzio di Bonifica Enna 6 alle obbligazioni contrattuali stabilite nel contratto di affidamento in gestione del 14.11.2006 e, per l'effetto, l'accertamento della risoluzione del predetto contratto per inadempimento del Consorzio oltre al ristoro dei maggiori oneri e danni subiti e subendi *ex* art. 1223 c.c. nella misura di € 6.455.384,00 o nella maggiore o minor somma che verrà determinata in corso di arbitrato, oltre rivalutazione ed interessi legali fino all'effettivo soddisfo.

4. Nel giudizio si è costituito il *Consorzio* contestando le pretese avversarie con eccezioni formulate sia in rito che in merito, in punto di fatto e di diritto.

5. Il contenzioso, dopo essere stato istruito il procedimento, veniva definito con Lodo deciso in Roma dalla Camera Arbitrale per i Contratti Pubblici istituita presso l'ANAC a maggioranza, in conferenza personale nelle riunioni del 7 dicembre 2021, 29 aprile 2022, 6 giugno 2022, 28 giugno 2022, 13 ottobre 2022, 14 febbraio 2023, 13 marzo 2023, 15 maggio 2023, 31 maggio 2023, 20 luglio 2023, 28 novembre 2023 e 4 dicembre 2023 (domanda Prot. n. 91032 del 30.11.2020 - R.G.A. 13/20), sottoscritto in data 11/13.12.2023, depositato il successivo 14.12.2023 e non notificato.

6. Il Collegio arbitrale così ha statuito: *"1) dichiara all'unanimità la propria competenza a decidere sulla domanda di arbitrato formulata da ETS in relazione agli obblighi delle parti derivanti dal contratto di affidamento in gestione della Centrale elettrica Miraglia; 2) dichiara all'unanimità la legittimazione attiva di parte ricorrente rigettando l'eccezione del Consorzio per le ragioni svolte al punto 6 del presente lodo; 3) accoglie a maggioranza, e con l'opinione dissenziente dell'Arbitro Ing. Motta, per le ragioni e nei limiti sopra indicati nei motivi della decisione, la domanda formulata da parte ricorrente con il quesito n. 1; 4) rigetta a maggioranza, e con l'opinione dissenziente dell'Arbitro Ing. Motta, le domande e le eccezioni formulate dal Consorzio per le ragioni svolte nei motivi della decisione; 5) quanto al quesito n. 2 della domanda di arbitrato, pone a carico di entrambe le parti, ciascuna per la metà e fermo restando il vincolo di solidarietà tra le stesse, le spese di funzionamento del Collegio Arbitrale compresi gli onorari degli Arbitri*

CONSORZIO DI BONIFICA 6 ENNA

oltre al rimborso spese 15%, agli altri accessori di legge, le spese vive documentate sostenute da ciascuno degli Arbitri, il compenso del Segretario del Collegio Arbitrale e il costo per l'espletamento della CTU, che liquida come da separata ordinanza; 6) compensa integralmente tra le parti le spese di difesa".

7. Il citato Lodo arbitrale veniva dichiarato esecutivo, ai sensi dell'art. 825 c.p.c., dal Presidente del Tribunale di Roma il 9.4.2024.

8. Il Consorzio, con atto notificato il 22.05.2024, ha impugnato il citato Lodo arbitrale chiedendo alla Corte d'Appello di Roma di sospenderne l'efficacia esecutiva.

9. Il contenzioso veniva iscritto presso la Corte d'Appello di Roma RG n. 2981/24, assegnato alla sez. 1 - C.I. dott.ssa Gianì.

10. Con comparsa si costituiva la E.T.S. s.r.l. resistendo alle richieste del Consorzio. All'udienza del 5.12.2024 la E.T.S. s.r.l. reiterava le proprie difese, opponendosi alla richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva del Lodo.

11. La Corte d'Appello con ordinanza ha rigettato l'istanza inibitoria formulata dal Consorzio.

12. La E.T.S., in virtù della statuizione resa dal Collegio ha richiesto al Consorzio il pagamento di complessivi **€ 645.756,33** oltre IVA, come da dettaglio:

A) Mancati utili	€ 323.000,00
B) Danno da mancato impiego di utili	€ 55.000,00
C) Danno emergente	€ 128.484,54
Totale riconosciuto	€ 506.484,54
Interessi e rivalutazione monetaria dal 20.4.2020	€ 139.271,79
Totale	**€ 645.756,33**

13. Nelle more sono intervenuti incontri tra le parti e i loro Procuratori che hanno condotto alla presente soluzione stragiudiziale, con l'intesa di definire bonariamente la vicenda.

TUTTO CIÒ PREMESSO E RITENUTO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

1. PREMESSE

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto di transazione, avendo natura pattizia.

2. TERMINI E MODALITA' DI PAGAMENTO

2.1. Il Consorzio di Bonifica 6 Enna (C.F. 91016370867), in persona del legale rappresentante *p.t.*, al fine di definire la controversia e per evitare gravi conseguenze derivanti da un'eventuale esecuzione promossa dalla creditrice E.T.S. s.r.l. si è manifestata disponibile nel corrispondere il complessivo importo di € 400.000,00.

L'E.T.S. s.r.l., in proprio e nella qualità, al fine di evitare conseguenze ad essa pregiudizievoli, nel coltivare un'azione esecutiva in danno del Consorzio ha dichiarato di accettare a saldo e stralcio la somma omnicomprensiva di € 400.000,00.

2.2. Il Consorzio di Bonifica 6 Enna, in persona del legale rappresentante p.t., corrisponderà alla Energie Trasformabili Sicilia - E.T.S. S.r.l. (C.F. 08489281009), in persona dell'Amministratore unico e legale rappresentante *p.t.* Avv. Maurizio Bernardo, nel termine di giorni 15 dalla sottoscrizione e scambio del presente accordo e comunque non oltre il giorno 10/06/2025, un primo acconto di € 250.000,00.

2.3. Il restante importo pari ad € 150.000,00 verrà corrisposto dal Consorzio di Bonifica 6 Enna in due rate di rispettivi € 100.000,00 entro il 30.9.2025 ed il saldo pari ad € 50.000,00 entro il 20.12.2025, con le precisazioni di cui al punto 2.4.

Il pagamento verrà eseguito dal Consorzio a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla Energie Trasformabili Sicilia E.T.S. S.r.l. (C.F. 08489281009), IT14 E056 9603 2270 0000 5750 X51 Banca Popolare di Sondrio, come da certificazione allegata (Allegato n. 1).

Nella causale verrà indicato: accordo stragiudiziale del _____.

2.4. In ordine al pagamento dell'imposta di registro, relativo alla tassazione del Lodo arbitrale dovuta in solido, liquidata dall'Agenzia delle Entrate in € 26.137,00 e comunicata dalla stessa Agenzia con avviso 2024/003/LO/000002117/0/002, le parti di comune accordo convengono che il Consorzio di Bonifica 6 Enna effettuerà il pagamento dell'intero importo entro i termini, di cui all'avviso notificato via pec in data 17.03.2025, e in conseguenza provvederà a detrarre l'importo del 50% pari

CONSORZIO DI BONIFICA 6 • ENNA

ad € 13.068,50 dalla somma dovuta in una delle rate successive di cui al superiore articolo 2.3.

Le parti convengono espressamente che il Consorzio resterà responsabile dell'eventuale sanzione che sarà applicata dall'Agenzia delle Entrate, per eventuali ritardati pagamenti.

2.5. Le Parti espressamente convengono che la ricevuta bancaria dell'ultimo bonifico avente ad oggetto il pagamento della terza rata costituisce ad ogni effetto di legge quietanza di pagamento con la conseguenza che la società Energie Trasformabili ETS srl non avrà più nulla a pretendere dal Consorzio di Bonifica 6 Enna a qualsiasi titolo e per qualunque ragione e causale comunque dipendente dalla controversia oggetto del presente accordo.

3. RINUNCIA

3.1. La Energie Trasformabili Sicilia E.T.S. S.r.l. e il suo difensore accettano la rinuncia a qualsiasi pretesa, contenzioso e rivendicazione di cui al successivo art. 4 e ad esito del precedente punto 2.5., null'altro avranno a pretendere dal Consorzio di Bonifica 6 Enna che tragga origine dalla materia del contendere del contenzioso indicato nelle premesse così come per qualsiasi altro titolo e causa, dedotta e non dedotta, inerente e conseguente a tutti i rapporti intercorsi con l'ATI Energie Trasformabili Sicilia E.T.S. S.r.l. sino alla data della sottoscrizione della presente transazione.

3.2. Le parti, con riferimento al giudizio iscritto al ruolo della Corte d'Appello di Roma identificato con RG n. 2981/24, espressamente dichiarano di rinunciare, con compensazione delle spese legali attraverso l'estinzione del giudizio per mancata comparizione all'udienza del 16.12.2026 o quella che diversamente verrà fissata ai sensi dell'art. 309 c.p.c.

3.3. Con la firma del presente atto, le Parti dichiarano di null'altro avere reciprocamente a pretendere con riguardo al contratto d'appalto oggetto dei contenziosi di cui in premessa , alla sua esecuzione, e agli adempimenti in esso previsti, alle riserve iscritte dall'impresa appaltatrice, alle reciproche pretese risarcitorie, alle spese ed alle anticipazioni sostenute, alle spese di lite e di

CONSORZIO DI BONIFICA 6 ENNA

consulenza in ogni fase e grado, alle imposte di registro e a ogni ampio tributo fiscale comunque dovuto ai danni lamentati, attuali e futuri, perciò dichiarandosi reciprocamente soddisfatte.

4. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

4.1. In caso di mancato pagamento anche solo parziale di una delle rate, tutte le successive rate si intenderanno automaticamente scadute, e l'intero importo come sopra indicato sarà immediatamente esigibile azionando, per quanto di ragione, il titolo esecutivo rappresentato dal Lodo arbitrale di cui in premesse, fatti salvi gli ulteriori rimedi contrattuali e di legge.

5. CLASUSOLE FINALI

5.1. Il presente accordo è regolato dalla legge della Repubblica Italiana e dovrà essere interpretato ai sensi di tale legge. Per qualsiasi controversia relativa all'interpretazione, conclusione, esecuzione o risoluzione del presente accordo sarà esclusivamente competente il Foro di Roma.

5.2. Le Parti si danno reciprocamente atto che la presente scrittura sarà registrata solo in caso d'uso. In tal caso, le spese di registrazione saranno poste a carico del soggetto che vi darà causa, salvo diversa previsione normativa.

5.3. Le Parti si danno atto che eventuali imposte, tasse o contributi derivanti dalla registrazione della presente scrittura o da obblighi connessi alla sua esecuzione saranno poste a carico del soggetto tenuto per legge, salvo diverso accordo scritto.

5.4. Ciascuna Parte dichiara che il proprio rappresentante legale firmatario ha pieni poteri per impegnare la rispettiva Parte e che non sussistono limiti, condizioni o autorizzazioni ulteriori per la validità del presente atto.

5.5. Qualsiasi modifica al presente accordo dovrà essere effettuata per iscritto.

5.6. Le Parti si impegnano espressamente a non impugnare la presente transazione per alcun motivo, ivi inclusi errore di diritto, violenza morale o vizio del consenso, dichiarando di averla liberamente negoziata, compresa e condivisa in ogni sua parte.

I legali delle rispettive parti sottoscrivono la presente transazione anche ai fini della rinuncia alla solidarietà professionale *ex* art. 13, co. 8, L.F.

Roma/Catania, _____

Per il Consorzio di Bonifica 6 Enna

Avv. Grazia Maria Tomarchio

Per la Energie Trasformabili Sicilia E.T.S. s.r.l.
in proprio ed in qualità di mandataria capogruppo dell'A.T.I.

Avv. Arturo Cancrini

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

SI CERTIFICA

che la presente Deliberazione n. 18 del 20.05.2025 è stata pubblicata all'Albo Consorziale e sul sito istituzionale del Consorzio (www.consorziobonifica6enna.it) dal _____ al _____.

Enna, lì .....

IL CAPO SETTORE SEGRETERIA
(*Avv. D. Eleonora Bruno*)

E' copia conforme per uso amministrativo.

Enna, lì .....

IL CAPO SETTORE SEGRETERIA
(*Avv. D. Eleonora Bruno*)